

## LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AIUTI-BIS”

### RIFERIMENTI

- DL n. 115/2022

### IN SINTESI

*Sono entrate in vigore dal 10.8.2022 le novità contenute nel c.d. “Decreto Aiuti-bis”, nell’ambito del quale è previsto, oltre all’estensione al terzo trimestre 2022 delle agevolazioni a favore delle imprese “energivore” e non energivore / “gasivore” e “non gasivore” per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale a fronte dell’incremento del relativo costo:*

- l’inclusione, per il 2022, tra i fringe benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (entro il nuovo limite di € 600) delle somme erogate / rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;*
- il riconoscimento dell’indennità una tantum pari a € 200 anche ai lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità / vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore;*
- l’incremento del fondo destinato al riconoscimento per il 2022 del buono per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.*

Nell'ambito del DL n. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis", pubblicato sulla G.U. 9.8.2022, n. 185 contenente "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" sono previste una serie di specifiche disposizioni in vigore dal 10.8.2022, di seguito esaminate.

#### ESTENSIONE TERZO TRIMESTRE CREDITI ENERGETICI - Art. 6

Novità relative all'estensione al **terzo trimestre 2022** delle agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese "energivore" / "non energivore" nonché delle imprese "gasivore" / "non gasivore".

#### ESTENSIONE BONUS CARBURANTI PESCA / AGRICOLTURA - Art. 7

Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di carburante, l'art. 18, DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina" ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e di pesca pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività.

Ora, il Decreto in esame estende tale agevolazione anche alle spese sostenute nel **terzo trimestre 2022**.

#### MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE - Art. 12

Per il **2022**, in deroga a quanto disposto dall'art. 51, comma 3, TUIR, è prevista la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente:

- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- delle somme erogate / rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;

**entro il limite complessivo di € 600.**

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame



*"la disposizione stabilisce per l'anno 2022 l'incremento a euro 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, **includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**".*

Di conseguenza l'originario importo di € 258,23, aumentato a € 516,46 per il 2020 e 2021, è ora ulteriormente incrementato a € 600 limitatamente al 2022.

#### SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE - Art. 13

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 C.c., comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel Registro Imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalle Province di Trento e Bolzano, che:

- **hanno subito danni dalla siccità eccezionale** verificatasi dal mese di maggio 2022;
- al verificarsi dell'evento, **non beneficiavano della copertura assicurativa** del rischio siccità;

possono accedere alle "agevolazioni" di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 102/2004, tra cui:

- **contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato** sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai Regolamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato;
- **prestiti a tassi agevolati**, ad ammortamento quinquennale, per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo;
- proroga delle **operazioni di credito agrario**;
- **agevolazioni previdenziali**.

### INDENNITÀ UNA TANTUM € 200 - Art. 22

L'indennità una tantum pari a € 200 prevista dall'art. 31, DL n. 50/2022 è riconosciuta anche a:

- **lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022** e che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nella misura dello 0,8% ex art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, nella **retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022** previa dichiarazione del lavoratore di:
  - **non aver già beneficiato dell'indennità** di € 200 di cui agli artt. 31 e 32 del citato DL n. 50/2022;
  - essere destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale fino al 18.5.2022;
- **pensionati** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, titolari di pensione / assegno sociale, pensione / assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento, ora con decorrenza entro l'1.7.2022 e reddito personale, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000;
- **dottorandi e assegnisti di ricerca**, i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022, iscritti alla Gestione separata. I soggetti in esame non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021.

È infine previsto il riconoscimento dell'indennità in esame, erogata automaticamente da Sport e Salute spa, anche ai **lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione** presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno:

- cessato / ridotto / sospeso la propria attività;
- beneficiato di almeno una delle indennità riconosciute a favore dei lavoratori sportivi dall'art. 96, DL n. 18/2020, art. 98, DL n. 34/2020, art. 12, DL n. 104/2020, art. 17, comma 1 e 17-bis, comma 3, DL n. 137/2020, art. 10, commi da 10 a 15, DL n. 41/2021 e art. 44, DL n. 73/2021.

### FONDO SOSTEGNO POTERE ACQUISTO LAVORATORI AUTONOMI - Art. 23

Con la modifica dell'art. 33, comma 1, DL n. 50/2022, è aumentato da € 500 a € 600 milioni, per il 2022, lo specifico fondo destinato al riconoscimento di un'**indennità una tantum** a favore di:

- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Ai sensi del comma 2 del citato art. 33 l'indennità spetta a condizione che i predetti soggetti:

- **non abbiano fruito delle indennità** previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
- abbiano percepito un **reddito complessivo 2021 non superiore** all'importo stabilito dal Ministero del Lavoro. Quest'ultimo ha recentemente approvato e trasmesso al MEF lo specifico Decreto che fissa il limite di reddito a € 35.000.

### RIFINANZIAMENTO BONUS PSICOLOGO - Art. 25

È disposto l'incremento del fondo (da € 10 a € 25 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento del c.d. "bonus psicologo" previsto dall'art. 1-quater, DL n. 228/2021.

### BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO - Art. 27

È disposto l'incremento del fondo (da € 79 a 180 milioni per il 2022) destinato a mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare con riguardo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, tramite il riconoscimento di un **buono per l'acquisto** di abbonamenti per i servizi di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** ovvero per i **servizi di trasporto ferroviario nazionale**.